

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ME-
DIANTE SCISSIONE E ATTO DI FUSIONE

N. 59.998 di rep.not.

Matrice n. 20.831

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, in questo giorno di mercoledì venti
del mese di dicembre.

20 dicembre 2017

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106.

Avanti a me Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa
città, si sono costituiti i signori:

CERONI LUCA, nato a Castel Bolognese (RA) il 4 agosto 1961,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, che inter-
viene ed agisce in questo atto non in proprio, ma quale Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione della "E.G.A. -
Emiliana Grandi Alberghi srl" con unico socio, con sede in
Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro
20.558.127,57 (ventimilionicinquecentocinquantomilacento-
ventisette virgola cinquantasette) interamente versato,
iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, con codice fi-
scale e partita IVA 00470050378, R.E.A. n. BO-209824, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di MONRIF S.P.A., e
quindi in nome e per conto nell'esclusivo interesse di detta
Società, a quanto infra autorizzato in forza di delibera di
assemblea con verbale a mio rogito in data 13 ottobre 2017 n.
59845/20751 di rep. not., registrato a Bologna 1° Ufficio in
data 17 ottobre 2017, serie 1T al n. 18549 cui si fa pieno ri-
ferimento, debitamente iscritto presso l'Ufficio del Registro
delle Imprese di Bologna come meglio infra precisato;

NATALI NICOLA, nato a Bologna il 19 giugno 1968 domiciliato
per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al
presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale
della società "MONRIF S.P.A.", con sede in Bologna via Enrico
Mattei n. 106, capitale sociale Euro 78.000.000,00 (settantot-
tomilioni virgola zero zero) interamente versato, società
iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, con codice fi-
scale 03302810159, R.E.A. n. BO-274335, a quanto infra auto-
rizzato in forza di procura speciale a mio rogito in data 18
dicembre 2017 n. 59983 di rep. not., che in originale si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per
concorde dispensa dei comparenti, e in forza di riunione del
Consiglio di Amministrazione a mio rogito in data 16 ottobre
2017 n. 59847/20753 di rep. not., registrato a Bologna 1° Uf-
ficio in data 20 ottobre 2017, serie 1T al n. 18830 cui si fa
pieno riferimento, debitamente iscritto presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese di Bologna come meglio infra precisato.
Comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono cer-
to.

Si premette:

Registrato a Bologna
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
BOLOGNA 1
il 28/12/2017
Serie 1T
N. 23885
€. 1.025,00

Iscritto nel Registro
Imprese di
BOLOGNA
il 22/12/2017
Prot. N. 94666

1 - che, come risulta rispettivamente dal verbale di assemblea a mio rogito in data 13 ottobre 2017 n. 59845/20751 di rep. not. sopra citato, e riunione del Consiglio di Amministrazione con verbale a mio rogito in data 16 ottobre 2017 n. 59847/20753 di rep. not., sopra citato, la "E.G.A. - Emiliana grandi Alberghi srl" con sede in Bologna ha deliberato la propria scissione parziale proporzionale mediante assegnazione di parte del patrimonio sociale a una costituenda beneficiaria denominata "EGA Immobiliare S.r.l." e in un momento logicamente successivo ma cronologicamente simultaneo, si perfezionerà la fusione per incorporazione della costituenda EGA Immobiliare SRL in "MONRIF S.p.a.";

2 - che le predette deliberazioni sono state debitamente depositate ed iscritte presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 18 ottobre 2017 previo deposito in data 17 ottobre 2017 prott. 77505 e 77503 unitamente a tutti i documenti indicati nell'art. 2502 bis codice civile, richiamato dall'art. 2506 - ter codice civile, ad esclusione di quelli per cui l'Organo Amministrativo ha ottenuto esonero;

3 - che le società "E.G.A. - Emiliana grandi Alberghi srl" e "MONRIF S.p.a.", essendo trascorsi i termini di cui all'art. 2503 del Codice Civile (sempre richiamato dall'art. 2506 - ter), senza che sia intervenuta alcuna opposizione dei creditori, come i comparenti sotto la propria responsabilità attestano, hanno deliberato di procedere in primis alla stipula dell'atto di scissione ed in secondo luogo, sempre in un momento logicamente successivo ma cronologicamente simultaneo, alla stipula dell'atto di fusione;

4 - nei relativi progetti è espressamente previsto che l'efficacia della fusione è sottoposta a condizione dell'iscrizione dell'atto di scissione al Registro Imprese, e che l'intera operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire al perseguimento di economie di scala e di maggiore efficienza gestionale e finanziaria, nonchè di procedere ad un accorciamento della catena di controllo del gruppo Monrif;

5 - che i comparenti hanno, in conformità ai poteri conferiti con la delibera e la riunione sopra indicate, ogni più ampia facoltà per stipulare l'atto di scissione prima e di fusione dopo e dare attuazione alle medesime.

Tutto ciò premesso e ratificato dai comparenti affinché costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto, i medesimi stipulano quanto segue:

IN PRIMO LUOGO

SCISSIONE "E.G.A. - Emiliana grandi Alberghi srl"

1) La società "E.G.A. - Emiliana grandi Alberghi srl" con sede in Bologna, come sopra rappresentata, dichiara di costituire, così come costituisce per scissione da sè e da avere effetto con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, una società a responsabilità limitata denominata "EGA Immobiliare S.r.l.";

2) La società sarà in tutto regolata dallo statuto sociale

che, composto di n. ventotto articoli, è del tutto conforme a quello approvato dalla delibera a mio rogito in data 13 ottobre 2017 più volte citata e ad essa allegato, e che previa sottoscrizione dei costituiti e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane ai componenti;

3) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, l'affitto, la permuta, di beni immobili, sia rustici che urbani, loro costruzione e manutenzione, loro gestione e amministrazione in proprio;
- la gestione di autorimesse e di posteggi sia ad uso pubblico che privato.

Essa può inoltre, ai meri fini del conseguimento dell'oggetto sociale, non con carattere di prevalenza e riguardo alle Società del gruppo di appartenenza, svolgere le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
- coordinamento tecnico-amministrativo delle Società del gruppo di appartenenza.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni;
- l'esercizio nei confronti del pubblico in via prevalente delle attività finanziarie di cui all'art. 4 comma 2 della legge n. 197/91 e di cui al T.U. 385/93;
- l'erogazione di credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227;
- lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare.

4) La sede della società è stabilita in Bologna, e ai fini dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile, l'indirizzo è posto in Via Enrico Mattei n. 106.

5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

6) Il capitale sociale della società è fissato in Euro 18.243.280,02 (diciottomilioniduecentoquarantatremiladuecentoottanta virgola zero due), interamente sottoscritto dall'unico socio della società scissa e precisamente MONRIF S.P.A. con sede in Bologna.

Esso capitale è liberato mediante assegnazione alla beneficia-

ria di parte del patrimonio della società scindenda, come previsto e descritto nel progetto di scissione allegato alla citata delibera assembleare, fermo restando che nel patrimonio della società scissa, il cui capitale sociale verrà ridotto da euro 20.558.127,57 (ventimilionicinquecentocinquantottomilacentoventisette virgola cinquantasette) ad euro 2.314.847,55 (duemilionitrecentoquattordicimilaottocentoquarantasette virgola cinquantacinque), resterà tutto quanto non oggetto di scissione.

Si ribadisce che l'iscrizione del presente atto comporterà la riduzione del capitale sociale della scindenda da euro 20.558.127,57 (ventimilionicinquecentocinquantottomilacentoventisette virgola cinquantasette) ad euro 2.314.847,55 (duemilionitrecentoquattordicimilaottocentoquarantasette virgola cinquantacinque), il tutto come risulta dal progetto di scissione, con imputazione del netto di scissione pari ad euro 18.243.280,02 (diciottomilioniduecentoquarantatremiladuecentottanta virgola zero due) al capitale della beneficiaria. Eventuali differenze saranno regolate tra le società partecipanti.

7) L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno: il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2018.

8) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di somma corrispondente alla ventesima parte di essi, da destinarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

9) La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

10) Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'atto costitutivo o all'atto della loro nomina. In difetto di fissazione di termine essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

11) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, all'amministratore unico.

A questo punto, in esecuzione della delibera di assemblea di cui sopra, si procede alla nomina delle cariche sociali determinando che la società sia amministrata da un Amministratore Unico da restare in carica a tempo indeterminato in persona di CERONI LUCA, nato a Castel Bolognese (RA) il 4 agosto 1961, domiciliato a Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, Codice Fiscale CRN LCU 61M04 C065N, sopra costituito, che accetta.

Organo di controllo: Revisore legale Dott. LUCA FEDERICO, nato

a Bologna il 21 febbraio 1973 e ivi residente Via Mascarella n. 85, codice fiscale FDR LCU 73B21 A944M iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 125556 (D.M. 28/5/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14/6/2002) che resterà in carica tre esercizi al compenso di euro 500 (cinquecento) per ogni esercizio.

Per effetto di quanto sopra, dà atto il componente che la scissione di cui al presente atto si attua in assoluta conformità al progetto di scissione che trovasi allegato alla sopra citata deliberazione assembleare che ha qui piena ed assoluta esecuzione nonché in conformità alle disposizioni di legge in materia e, conseguentemente:

1) - non si fa luogo ad alcun conguaglio in danaro, salvo eventuali differenze, positive o negative, nella consistenza dei beni assegnati secondo il meccanismo delineato nel progetto di scissione;

2) - l'assegnazione delle quote della beneficiaria, come sopra specificato, verrà attribuita all'unico socio della società scissa MONRIF SPA, dopo l'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui dovrà essere iscritta la beneficiaria.

3) - Le quote di nuova emissione della società beneficiaria avranno godimento dalla data di efficacia di costituzione della stessa.

4) - La scissione avrà efficacia, anche per ciò che attiene agli effetti contabili e fiscali, dalla data di iscrizione nell'ufficio del Registro delle Imprese dell'atto costitutivo della società beneficiaria.

5) - Non esistono categorie di soci, di quote con trattamento particolare o privilegiato.

6) - Non vi saranno benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Espressamente dichiara il componente Luca Ceroni, nella sua qualità di legale rappresentante della società scissa, che con l'efficacia del presente atto di scissione ha pertanto piena attuazione la modifica dello statuto, in dipendenza della scissione stessa, in ordine alla riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 7 dello stesso, e pertanto, con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto come meglio sopra indicata, la società scissa è regolata dal nuovo testo dello statuto sociale corrispondente a quello inserito nel citato progetto di scissione, nuovo testo di statuto che detto componente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C", omessane lettura per dispensa avutane dai componenti.

La società beneficiaria, di concerto con la scissa, per quanto necessario, è fin da ora espressamente autorizzata a provvedere all'occorrenza a sottoscrivere atti integrativi, di precisazione e di rettifica allo scopo di far riconoscere la mede-

sima anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, Uffici Finanziari, istituti di Credito, Pubblici Registri e terzi in genere, come subentrata alla società scissa in ogni rapporto di fatto e di diritto relativo ai beni e ai diritti assegnati, al fine di ottenere le variazioni e volture a proprio nome dell'intestazione di tutti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, concessioni, contratti, depositi cauzionali, e quant'altro comunque intestato o pertinente alla società scissa in ordine ai rapporti assegnati.

Agli effetti del parametro repertoriale notarile i comparenti dichiarano che il patrimonio netto oggetto di scissione è pari ad Euro 18.243.280,02 (diciottomilioniduecentoquarantatremiladuecentoottanta virgola zero due).

IN SECONDO LUOGO

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EGA IMMOBILIARE SRL IN MONRIF
SPA

ART. 1

Le società EGA immobiliare S.r.l. con socio unico, con sede in Bologna e MONRIF S.P.A. con sede in Bologna, come sopra rappresentate, dichiarano di fondersi così come si fondono a tutti gli effetti di legge mediante incorporazione della prima nella seconda.

ART. 2

La fusione di cui al presente atto si attua in assoluta conformità ai progetti di fusione allegati alle rispettive sopra citate deliberazioni assembleari e delibera del Consiglio di Amministrazione, che hanno qui piena ed assoluta esecuzione nonché in conformità alle disposizioni di legge in materia, e conseguentemente:

- 1) trattandosi di fusione per incorporazione in cui la società incorporante detiene l'intera partecipazione al capitale della società incorporata, per effetto della stipula dell'atto di scissione di cui sopra, non si fa luogo ad alcun rapporto di cambio ma solo all'annullamento del capitale della società incorporata;
- 2) come previsto dall'articolo 2504-bis comma 2 del Codice Civile, la fusione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c., presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Bologna, come previsto dal progetto di fusione che trovasi allegato ai verbali a mio rogito sopra citati; e ciò anche agli effetti contabili e fiscali;
- 3) che non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione, né trattamenti riservati a particolari categorie di soci;
- 4) la società incorporante subentra in tutte le attività, passività e obblighi, crediti, debiti, azioni, ragioni attive e passive della società incorporata;
- 5) cessano tutte le cariche sociali della società incorporata.

ART. 3

La società incorporante, per quanto necessario, è fin da ora espressamente autorizzata a provvedere all'occorrenza a sottoscrivere atti integrativi, di precisazione e di rettifica, allo scopo di far riconoscere la medesima anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, Uffici Finanziari, Enti Previdenziali, istituti di Credito, Pubblici registri e terzi in genere, come subentrata alla società incorporata in ogni rapporto di fatto e di diritto, al fine di ottenere le variazioni e volture a proprio nome dell'intestazione di tutti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, concessioni, contratti, conti correnti, depositi cauzionali, titoli di credito, partecipazioni sociali e quant'altro comunque intestato o pertinente alla società incorporata, con ciò intendendosi anche conferiti a detta società incorporante, in persona del suo legale rappresentante, da parte della società incorporata come sopra indicata, ogni occorrente potere. Ai fini del parametro repertoriale notarile i componenti danno atto che il totale di capitale e riserve dell'incorporata ammontano ad Euro 18.243.280,02 (diciottomilioniduecentoquarantatremiladuecentoottanta virgola zero due).

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 1

Agli effetti delle relative trascrizioni e volture i costituiti dichiarano che il patrimonio intestato a E.G.A. Grandi Alberghi s.r.l. che, per effetto della scissione, sarà intestato a EGA Immobiliare srl e che per effetto della successiva fusione sarà intestato a MONRIF SPA, il tutto come risulta dai relativi progetti, è costituito da:

a) l'intera partecipazione sociale di euro 18.060.000,00 (diciottomilionisessantamila virgola zero zero) posseduta da EGA Emiliana Grandi Alberghi s.r.l. quale unico socio di Eucera S.r.l. con sede in Bologna, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 09941390156, R.E.A. n. BO-460386;

b) il Royal Hotel Carlton ubicato in Bologna, Via Montebello n. 8, beni distinti al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 159 mappale 344 subb.:

- 3, P.S2-T-S1-1-6-7, ZC 1, Cat. D/2, RC euro 426.890,00;

- 4, P.S2-T-S1-1, ZC 1, Cat. C/1, Cl. 10, metri quadrati 469, RC euro 29.889,74;

- 5, P.S2-S1, ZC 1, Cat. C/6, Cl. 4, metri quadrati 3816, RC euro 43.554,68;

- 6, P.S1, ZC 1, Cat. D/1, RC euro 78,00;

c) il Golf Hotel ubicato a Pontremoli (MS), attualmente non in attività, bene distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 164 mappale 174, P.S1-T-1-2-3-4, Cat. D/2, RC euro 42.574,26.

ART. 2

Le spese del presente atto e conseguenti, che si determinano nel presumibile ammontare di Euro 10.000 (diecimila) si assu-

mono dalla Monrif spa.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto ai costituiti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai costituiti e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 16,20.

Consta di 4 (quattro) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 14 (quattordici) pagine e 9 (nove) righe della quindicesima.

f.to LUCA CERONI

f.to NICOLA NATALI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

Allegato A al n. 59988/20831 di ref.

PROCURA SPECIALE

N. 59983 di rep.not.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, in questo giorno di lunedì diciotto
del mese di dicembre

18 dicembre 2017

In Bologna, Piazza S. Domenico n.9

Avanti a me Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa
città, si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano, il 10 no-
vembre 1956 e domiciliato per la carica presso la sede socia-
le, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante di "MONRIF S.P.A.", con sede in Bolo-
gna via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro
78.000.000,00 (settantottomilioni virgola zero zero) intera-
mente versato, società iscritta al Registro delle Imprese di
Bologna, con codice fiscale 03302810159, R.E.A. n. BO-274335,
autorizzato da verbale del Consiglio di Amministrazione a mio
rogito in data 16 ottobre 2017 di cui meglio infra.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparsente, nella sua qualità, nomina e costituisce procu-
ratore speciale della società il signor:

NATALI NICOLA, nato a Bologna il 19 giugno 1968 domiciliato



per la carica presso la sede della suddetta società, affinché in nome e per conto della società stessa intervenga, sottoscrivendolo, all'atto di fusione, mediante incorporazione della società EGA Immobiliare S.r.l. nella società MONRIF S.P.A., da attuarsi precisamente nel modo deliberato con verbale del Consiglio di Amministrazione a mio rogito in data 16 ottobre 2017 n. 59847/20753 di rep. not., registrato a Bologna l in data, 20 ottobre 2017 al n. 18830 serie 1T, con l'autorizzazione ad inserire nello stipulando atto tutti i patti, clausole, condizioni, decorrenza della fusione stessa, ed in particolare a descrivere i beni oggetto della fusione e con la facoltà di stabilire che la fusione abbia decorrenza giuridica dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1 gennaio dell'anno in cui avrà efficacia civilistica la fusione, come indicato nel progetto di fusione, il tutto in piena conformità al progetto di fusione, approvato ed allegato al verbale a mio rogito di cui meglio sopra, rendere dichiarazioni anche fiscali e senza che mai alcuno possa eccepire insufficienza od indeterminatezza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge.

Consta di 1 (uno) foglio scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 2 (due) pagine e 5 (cinque) righe della terza.

Ardua Leopoldo Difese Noia

L. C. Di. not.



Allegato B al n. 59998/20831 di rep.

STATUTO

EGA Immobiliare S.r.l.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una Societa' a responsabilità limitata denominata "EGA Immobiliare S.r.l."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

Articolo 2 - Sede

La Societa' ha sede in Bologna e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e unità locali comunque denominate.

Spetta ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della Societa' è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea .

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese. E' onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, l'affitto, la permuta, di beni immobili, sia rustici che

urbani, loro costruzione e manutenzione, loro gestione e amministrazione in proprio;

- la gestione di autorimesse e di posteggi sia ad uso pubblico che privato.

Essa può inoltre, ai meri fini del conseguimento dell'oggetto sociale, non con carattere di prevalenza e riguardo alle Società del gruppo di appartenenza, svolgere le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento;

- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;

- coordinamento tecnico-amministrativo delle Società del gruppo di appartenenza.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;

- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni;

- l'esercizio nei confronti del pubblico in via prevalente delle attività finanziarie di cui all'art. 4 comma 2 della legge n. 197/91 e di cui al T.U. 385/93;

- l'erogazione di credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227;

- lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991, disciplinante le

società di intermediazione mobiliare.

Articolo 6 - Prestiti da soci e infragruppo

E' espressamente prevista la facoltà della Società' di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, come pure da Società' loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di Società' a responsabilità limitata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 18.243.280,02 (diciottomilioniduecentoquarantatremiladuecentoottanta/02).

Articolo 8 - Conferimenti

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti di crediti e beni in natura nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

Nel caso di conferimento di crediti e/o beni in natura si applicano le disposizioni previste dall'art. 2343 c.c. commi 3 e 4.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società'; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società'.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di

morte, salvo consenso scritto degli altri soci cui spetta in ogni caso il diritto di prelazione, a parità di condizioni nell'acquisto.

RECESSO

Articolo 10 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge alla sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente.

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'art. 2473, cod. civ.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 - Amministrazione della Società

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri secondo il numero determinato dai soci, in assemblea, al momento delle nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'atto costitutivo o all'atto della loro nomina. In difetto di fissazione di termine essi durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venisse a cessare dalla carica la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Cariche sociali

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare un vice presidente come pure uno o più amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno libero prima.

L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il telefax e la posta elettronica. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tale caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimità degli intervenuti;

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri e, se nominati, tutti i sindaci.

Articolo 15 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 16 - Poteri dell' organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, all'amministratore unico.

Inoltre, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio le abbia attribuite.

Articolo 18 - Compenso agli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo dall'assemblea dei soci.

CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 19 - Organo di controllo

L'assemblea può nominare un organo di controllo. Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria per legge, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico oppure un revisore legale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 c.c..

ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del-

la sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il fax e la posta elettronica da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore unico, se nominato, e, in caso anche di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità

dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 - Decisione dei soci

I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'art. 2479, comma secondo, cod. civ.

Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.

Articolo 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma terzo, cod. civ..

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 26 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibera su:

- (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- (b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (d) i poteri dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

f.to LUCA CERONI

f.to NICOLA NATALI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

Allegato C al n. 59998/20831 di rep. not.

STATUTO

E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Societa' a responsabilità limitata E.G.A.

EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.r.l. in sigla E.G.A. S.R.L.

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

Articolo 2 - Sede

La Societa' ha sede in Bologna e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e unità locali comunque denominate.

Spetta ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della Societa' è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea .

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Societa' si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

E' onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la gestione di alberghi, hotels, centri congressi, esposizioni in genere, fiere, ristoranti, bar, tavole calde;
- acquisto, vendita, affitto, permuta di beni immobili, sia rustici che urbani, loro costruzione e manutenzione, loro gestione e amministrazione in proprio;
- la gestione di autorimesse e di posteggi sia ad uso pubblico che privato.

La società ha altresì per oggetto:

- la realizzazione, la gestione, l'acquisto, la vendita, la locazione non finanziaria di centri per l'estetica e l'igiene della persona e centri benessere;
- la realizzazione, la gestione, l'acquisto, la vendita, la locazione non finanziaria di palestre, piscine, impianti sportivi; impianti termali;
- la formazione tecnica di personale impiegato nella gestione di centri per l'estetica e l'igiene della persona e centri benessere, di palestre, piscine, impianti sportivi e termali;
- la progettazione, realizzazione, vendita di prodotti, attrezzature, apparecchiature ed impianti direttamente o indirettamente connessi con l'estetica, benessere e igiene della persona, nel rispetto della legge 39/1989;
- il noleggio di attrezzature ed impianti direttamente o indi-

rettamente connessi con l'estetica il benessere e l'igiene della persona.

- la prestazione di servizi e di assistenza tecnica, marketing, commerciale, amministrativa e lo studio di fattibilità economica di operazioni di sviluppo - a società del gruppo e a terzi - connessi alla gestione e realizzazione di alberghi e di strutture ricettive in genere nonché alla gestione e realizzazione di centri benessere, centri per l'estetica e l'igiene della persona; più in generale potrà compiere prestazioni di servizi connessi e/o conseguiti a tutte le attività più sopra indicate.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in Società od aziende affini e comunque in imprese aventi oggetto connesso al proprio, nonché potrà prestare garanzie anche reali per debiti di terzi e potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili sempre se ed in quanto strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale sopra indicato.

Articolo 6 - Prestiti da soci e infragruppo

E' espressamente prevista la facoltà della Società' di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, come pure da Società' loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili

per le imprese costituite in forma di Societa' a responsabilita' limitata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.314.847,55 (duemilionitrecentoquattordicimilaottocentoquarantasette virgola cinquantacinque).

Articolo 8 - Conferimenti

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti di crediti e beni in natura nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

Nel caso di conferimento di crediti e/o beni in natura si applicano le disposizioni previste dall'art. 2343 c.c. commi 3 e 4.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Societa'; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Societa'.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte, salvo consenso scritto degli altri

soci cui spetta in ogni caso il diritto di prelazione, a parità di condizioni nell'acquisto.

RECESSO

Articolo 10 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge alla sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente.

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-

tazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'art. 2473, cod. civ.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 - Amministrazione della Società

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri secondo il numero determinato dai soci, in assemblea, al momento delle nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'atto costitutivo o all'atto della loro nomina. In difetto di fissazione di termine essi durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venisse a cessare dalla carica la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Cariche sociali

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare un vice presidente come pure uno o più amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dall'organo di controllo se nominato.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e all'organo di controllo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno libero prima.

L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il telefax e la posta elettronica. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tale caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimità degli intervenuti;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione qualora vi parteci-

pino tutti i consiglieri e, se nominati, tutti i membri dell'organo di controllo.

Articolo 15 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in ge-

nere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, all'amministratore unico.

Inoltre, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio le abbia attribuite.

Articolo 18 - Compenso agli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo dall'assemblea dei soci.

CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 19 - Organo di controllo

L'assemblea può nominare un organo di controllo. Nei caso in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria per legge, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico ovvero composto di tre membri effettivi e due supplenti oppure un revisore legale.

Il controllo contabile, quando non esercitato dall'organo di controllo, a seguito di conforme delibera dei Soci, è eserci-

tato da una Società di revisione iscritta nell'albo speciale ex art. 161 D.Lgs n. 58/1998 ovvero da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 c.c..

ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il fax e la posta elettronica da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-

tori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore unico, se nominato, e, in caso anche di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato

delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 - Decisione dei soci

I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'art. 2479, comma secondo, cod. civ.

Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.

Articolo 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma terzo, cod.

civ..

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 26 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibera su:

(a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

(b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

(c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(d) i poteri dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

f.to LUCA CERONI

f.to NICOLA NATALI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -